



CONFINDUSTRIA

Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extension to national funds combined with certain Union

27th September 2019



Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia.

A Confindustria aderiscono volontariamente oltre 150mila imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, per un totale di 5.438.513 addetti.

Introduzione

Confindustria accoglie con favore le proposte della Commissione europea volte a facilitare la combinazione di fondi a gestione nazionale e centrale (europea), questo a conferma della necessità di mettere in sinergia i diversi fondi (europei diretti, fondi strutturali, fondi nazionali e regionali).

Al tempo stesso, si apprezza l'intenzione di inserire - all'interno del Regolamento generale di esenzione (GBER) che ha l'obiettivo di concentrare i controlli sui casi più distorsivi della concorrenza e, allo stesso tempo, di garantire un'applicazione coerente, rigorosa, uniforme e snella delle norme in tutta l'Unione europea – alcuni strumenti che rendano le sinergie effettivamente attuabili.

Per promuovere un maggiore coordinamento è necessario definire regole comuni sia per l'utilizzo che per la rendicontazione e fare maggiore chiarezza sul perimetro di applicazione del Regolamento oggetto di consultazione al fine di ottimizzare le sinergie e i processi di gestione delle stesse.

Negli ultimi anni, è emersa con sempre più evidenza l'importanza di migliorare le condizioni per l'accesso ai finanziamenti a favore di ricerca e innovazione, affinché le idee innovative possano tradursi in prodotti e servizi capaci di creare valore aggiunto. In questo contesto, anche la politica sugli aiuti di Stato ha dato e potrà dare un contributo importante ai prossimi obiettivi, purché preveda strumenti flessibili, di facile accesso e con effetti decisivi per il comune interesse.

La bozza di revisione del GBER è sicuramente apprezzabile nelle novità inserite rispetto alla disciplina vigente, ma prevede anche alcuni aspetti sui quali sarebbe utile un chiarimento.

I soggetti coinvolti (beneficiari, autorità eroganti, concorrenti, tribunali nazionali) devono poter disporre di regole chiare e precise che gli consentano di assolvere i rispettivi ruoli di applicazione uniforme del GBER e nel controllo decentralizzato.

Anche alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito alcune prime osservazioni sul testo proposto.

Definizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU

Al punto 184) e 185), nella definizione di “impresa a media capitalizzazione innovativa” e “piccola impresa a media capitalizzazione”, si riprende quanto già contenuto all’interno degli Orientamenti sugli aiuti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04), ma si aggiunge, alla soglia massima dei dipendenti, la condizione che l’impresa di grande dimensione “debba essere considerata un’impresa autonoma” secondo le definizioni dell’Allegato I”.

Le definizioni, a questo punto, non sembrano di facile lettura: nell’applicazione della regolamentazione sugli aiuti di Stato si fa sempre riferimento al concetto di impresa come entità economica, e una “grande impresa” viene definita tale in considerazione dei rapporti di associazione e collegamento come definiti all’interno dell’Allegato I del GBER. Si chiede pertanto di chiarire come sia possibile che le due definizioni (grande impresa e impresa autonoma) non possano entrare in conflitto.

Inoltre, se “l’impresa a media capitalizzazione innovativa” e la “piccola impresa a media capitalizzazione” fossero limitate a quelle con oltre 1500 dipendenti in un caso, o 499 dipendenti nell’altro, ma con meno del 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa, il campo di utilizzo dei fondi InvestEU dedicate a queste imprese sarebbe estremamente ridotto.

Progetti di cooperazione territoriale europea (CTE)

Il testo di GBER proposto definisce, all'articolo 20 bis, gli "Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea". Per questi aiuti, che non superano i 20.000 euro concessi all'impresa per progetto d'investimento, è previsto l'esenzione dalla notifica.

Tale limite economico, come confermato al considerando 3), ha un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza e, secondo la stessa Commissione europea, è opportuno adottare norme semplici per tali casi.

Benché si condivida perfettamente la ratio semplificativa proposta, ci si chiede se per importi così limitati, non sia il caso di ricomprenderli nel Regolamento *de minimis* invece che concedere solo l'esenzione dalla notifica.

Horizon 2020/Horizon Europe

Per quanto riguarda la sezione dedicata agli aiuti in ambito di RSI, per rafforzare le sinergie tra fondi, si ritiene positiva la proposta di modifica introdotta con l'art. 25 bis e 25 ter.

Al fine di potenziare l'evoluzione industriale e rispondere con prodotti e servizi innovativi alle sfide sociali, si propone di inserire nelle definizioni e negli ambiti di applicazione di RSI anche l'innovazione. Si propone la seguente integrazione alla definizione contenuta al punto 86 ter):

"digitalizzazione&innovazione": **digitalizzazione** ovvero adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che consentono di aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo; **innovazione** ovvero adozione di tecnologie all'avanguardia che consentono di aumentare le



funzionalità di un prodotto e/o di un servizio e modernizzare i processi, soprattutto di filiera, "oltre lo stato dell'arte", ottenendo come risultato un *first industrial deployment* ad alto contenuto innovativo.

Conclusione

La revisione del GBER che amplia la possibilità di concedere aiuti in esenzione da notifica per le nuove categorie proposte rappresenta un opportuno e strategico completamento del processo di modernizzazione avviato nel 2012. In questa ottica, l'implementazione va gestita nell'ottica di perseguire obiettivi di maggiore e migliore regolamentazione contestualmente ad obiettivi di chiarezza interpretativa e reale semplificazione delle procedure soprattutto nei casi in cui bisognerà gestire la combinazione di fondi condivisi. Solo così si potrà consentire alle amministrazioni competenti un uso del regime di esenzione corretto, diffuso e garantire una maggiore certezza giuridica da parte delle imprese beneficiarie.